Spettabile METIS STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA DEL LAVORO Via Pirandello, 29 37138 VERONA

Oggetto: Delega per la tenuta del libro unico del lavoro

(ai sensi dell'art.5, c. 1, legge n. 12/1979 sostituito da art. 40, c.1, Dl. n. 112/2008)

Il sottoscritto D'ANDRIA FERDINANDO, nato a Taranto (TA) il 25/05/1966 C.F. DNDFDN66E25L049E, domiciliato a Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Tolara di Sopra 88 in qualità di legale rappresentante di Associazione Ricreativa Culturale "COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS" con sede Legale in Via Tolara di Sopra 88 – Ozzano dell'Emilia (BO)

Codice Fiscale:

91404830373

Partita Iva:

03667111201

Codice Ditta INAIL:

20152833

In virtù delle disposizioni in oggetto, con la presente conferisce ampia

DELEGA

relativamente alla tenuta del libro unico del lavoro di cui all'art. 39, commi 1-7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e la regolarizzazione dei documenti riguardanti materia del lavoro, previdenza e assistenza sociale, e all'amministrazione in genere del personale, alla dott.ssa CONTOLINI FRANCESCA iscritta al n. 699 dell'Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Verona avente studio in Verona – Via Pirandello, 29.

Il sottoscritto è, inoltre, consapevole che la responsabilità civile, amministrativa e penale resta a proprio carico, per la veridicità dei dati forniti nonché per la corrispondenza alla verità di quelli riportati nelle diverse comunicazioni.

AUTORIZZA

la nominata a conservare i relativi documenti aziendali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, presso il medesimo indirizzo dal 02 gennaio 2018.

Dichiarazione di consenso

In riferimento al Dlgs. n. 196/2003, art. 13, dichiara di aver ricevuto le informazioni previste circa il trattamento dei propri dati personali e di avere espressamente accordato il consenso allo stesso.

Verona, 02 gennaio 2018

Copia per il datore di lavoro controfirmata per ricevuta

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CONTINUATIVO

Con la presente il signor D'ANDRIA FERDINANDO, nato a Taranto (TA) il 25/05/1966 C.F. DNDFDN66E25L049E, domiciliato a Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Tolara di Sopra 88, in qualità di legale rappresentante della ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS", con sede Legale in Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Tolara di Sopra 88– codice fiscale 91404830373, identificato dal Professionista a mezzo carta di identità n. AV2605456 rilasciato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), di seguito definito *cliente*, ricevuta l'informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge,

CONFERISCE

il presente mandato professionale, disciplinato dagli articoli sottostanti, allo **Studio Associato Metis di Consulente del Lavoro Chiara Chiappa e Francesca Contolini** con sede in Verona, via Pirandello 29 a far data dal 02 gennaio 2018.

Per quanto riguarda i rapporti con gli enti di previdenza ed assistenza l'incarico è affidato alla dott.ssa **Francesca Contolini** iscritta al n. 699 dell'Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Verona.

1. OGGETTO DEL MANDATO.

L'incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative ed in particolare:

- * consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.d.d. speciali;
- * consulenza ed assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;
- * consulenza ed assistenza inerente l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;
- consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;
- * redazione e trasmissione delle dichiarazioni previdenziali e fiscali;

Lo Studio di consulenza ha facoltà di declinare l'incarico qualora le richieste del cliente non siano conformi ai principi etici ed alle norme vigenti.

2. COMPENSO.

Il compenso è rapportato alla prestazione richiesta e tiene conto della libera scelta del cliente di avvalersi dello Studio professionale. A tal fine si allega il tariffario delle prestazioni concordate che viene firmato per accettazione da entrambe le parti.

È dovere del cliente informare il consulente di ogni variazione inerente l'incarico conferito mediante atti scritti.

Il compenso come sopra pattuito si intende riferito ad un complesso di attività professionali normalmente richieste.

Nell'eventualità di ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno adeguati sulla base di una nuova negoziazione, in ragione delle attività non comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma necessitate ed effettivamente svolte.

L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell'incarico e all'importanza dell'opera e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.

Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e s'impegna a rendere noto e a mettere a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell'incarico.

Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.

Si allegano il tariffario in vigore per l'anno 2017 e l'informativa "privacy" D.L. 196/2003.

3. DURATA E RECESSO.

Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per anni uno, con rinnovo tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall'art. 2237 c.c., poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto.

Ciascuna delle due parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra parte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di mesi sei da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale.

Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, 2° comma, c.c., ed autorizza il professionista all'immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale a qualsivoglia pregiudizio arrecato al cliente – così come previsto dall'art. 2237, 3° comma, c.c.

Fermo restando il maggior danno, qualora il cliente receda dal presente contratto senza l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista a titolo di penale una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi.

4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.

Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Il professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico.

Il Professionista ha stipulato la polizza assicurativa professionale numero 360980881compagnia Assicurazioni Generali a norma di legge.

5. OBBLIGHI DEL CLIENTE.

Il mandante ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo Studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone fin d'ora la completezza, l'esattezza e l'autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante.

Il mandante ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione e modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerenza al mandato conferito.

6. FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il foro di Verona.

7. NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento dei Consulenti del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, 02 gennaio 2018

Il cliente

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti, con lo sottoscrizione sotto apposta, accettano espressamente gli articoli:

- 2) compenso, in particolare dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili;
- 3) durata e recesso, in particolare clausola penale;
- 4) obblighi dei Professionisti;
- 5) obblighi del Cliente;
- 6) foro competente;
- 7) norme di rinvio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, 02 gennaio 2018

II cliente

Allegati:

) informativa privacy

ii) tariffario 2018

Il Professionista

Il Professionista

CONSULTATION OF THE PROPERTY O